



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00339/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2017, presentato, in data 11 settembre 2017, dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro l'U.S.D. Canaletto Sepor, avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 027/CFA dell'11 agosto 2017, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con cui la società ricorrente è stata condannata a corrispondere, in favore dell'U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000,00 come "premio alla carriera" nei confronti del calciatore Ledian Memushaj.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 maggio 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

IL RELATORE  
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 28 maggio 2018.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito